



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 553

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 5 aprile 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 10) Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria Pag. 6

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 17) » 15

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100) Pag. 16

Sottocommissione per i pareri » 16

Plenaria » 17

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 20

5^a - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) » 24

Plenaria (notturna) ()*

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 35

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 553^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 aprile 2016.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 239)</i>	<i>Pag.</i>	40
<i>Plenaria</i>	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 238)</i>	»	46
<i>Plenaria</i>	»	46
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 239)</i>	»	140
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	141
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	»	158
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	158
<i>Plenaria</i>	»	159
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	163
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191)</i>	»	166
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	167
<i>Plenaria</i>	»	168

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	171
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	173
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	175
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	176
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	182

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	187
---	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 5 aprile 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

indi del Presidente della IV Commissione della Camera
GAROFANI

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 21,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA,
GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)*

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(1168) TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore CASSON (PD) prende atto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti n. 4.100 e 5.100, pubblicati allegato al resoconto; osserva peraltro che il contenuto di tali emendamenti è identico a quello di alcuni emendamenti già presentati ed illustrati dai relatori e, in particolare, degli emendamenti 4.7, 4.27 e 5.1. Quindi presenta ed illustra

l'emendamento 3.200, che è volto ad aggiungere, alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n 1949, un'ulteriore specificazione del principio e criterio direttivo ivi previsto per l'esercizio della delega di cui all'articolo medesimo.

Il presidente D'ASCOLA fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e a quello del relatore Casson, testé illustrato, per domani alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*) ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera, reca norme per il contrasto del terrorismo, provvedendo alla ratifica e all'esecuzione di diversi strumenti internazionali in materia. Ne evidenzia la particolare delicatezza stante il difficile momento storico che l'intera comunità internazionale sta vivendo. Sottolinea che lo strumento della repressione penale, anche se fondamentale, non potrà essere l'unica arma contro i fenomeni terroristici.

Nell'illustrare alcuni profili di interesse per la Commissione esteri, segnala che i primi due articoli dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli strumenti internazionali, che l'articolo 3 presenta un quadro definitorio dei termini utilizzati, e che l'articolo 9 chiarisce quali strutture, nel nostro ordinamento, sono chiamate a ricoprire alcuni ruoli individuati dai trattati internazionali (l'autorità di *intelligence* finanziaria, l'autorità centrale e il «punto di contatto» responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo).

Fornisce quindi indicazioni sui trattati internazionali sottoposti a ratifica, ricordando come la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 2005 intenda favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, in particolare qualificando come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello di ordinamenti interni (at-

traverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale.

Ricorda quindi che la seconda Convenzione oggetto di ratifica, relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 con una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ad oggi firmata da 115 Paesi e ratificata da 100, individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure la complicità. Ricorda inoltre come il testo prescriva anche l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati indicati, stabilendo che non possano in alcun caso essere addotte giustificazioni di natura politica, razziale, etnica o religiosa.

Si sofferma quindi sul terzo strumento di diritto internazionale oggetto di ratifica, il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e non ancora entrato in vigore, e finalizzato a rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani. Il testo modifica l'articolato della Convenzione ampliando l'elenco dei reati a tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia di contrasto al terrorismo e introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ampliare ulteriormente la platea di tali reati, aprendo peraltro alla possibilità che allo strumento convenzionale possano aderire anche gli Stati osservatori del Consiglio d'Europa (che sono Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede e Stati Uniti). Ricorda inoltre come il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Ricorda infine come venga inoltre istituito un meccanismo di controllo (la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo, denominata «COSTER») per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.

Prosegue indi con la illustrazione del quarto strumento internazionale oggetto di ratifica, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005. L'accordo aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato risalente al novembre 1990, includendo il riferimento non solo alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche a quelle realizzate attraverso attività lecite. Evidenzia che il testo sottolinea l'importanza, per il successo delle misure preventive e repressive, di un veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti od alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, rappresentando, in ultima analisi, il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Infine illustra i contenuti del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga lo scorso ottobre 2015, strumento che qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili in modo ininterrotto, per un rapido scambio di informazioni fra i Paesi Parte.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della commissione Giustizia. Interessano profili di rilievo per la Commissione giustizia gli articoli da 4 a 8.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale. Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinqies*.1) e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-*quinqies*.2). L'articolo 270-*quinqies*.1, primo comma, punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*. 1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale sono considerate con finalità di terrorismo «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica. L'articolo 270-*quinqies*.2 sanziona con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il

profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La lettera *c*) del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). La disposizione, al primo comma, punisce con la reclusione da 6 a 12 anni, chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies*) procura a sé o ad altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. L'articolo punisce poi con la reclusione non inferiore a 15 anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). Il terzo comma della nuova disposizione sanziona con le medesime pene le analoghe condotte aventi ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5 modifica la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge antiterrorismo del 2015. Tale disposizione stabilisce che il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS), analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007. Il disegno di legge inserisce fra i reati di terrorismo richiamati dalla disposizione anche il nuovo delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1).

L'articolo 6 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (comma 1). I successivi commi recano una serie di obblighi informativi in capo al pubblico ministero con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale. In relazione a tali procedimenti il pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale (comma 2), nonché l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) allegando copia dell'ordinanza (comma 3). Inoltre, ai sensi del comma 4, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a comunicare l'esito definitivo del procedimento (passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione) e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. A sua volta il Ministro della giustizia deve comunicare, senza ritardo, l'esercizio della azione penale, l'esito del procedimento e l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (comma 5).

L'articolo 7, comma 1, disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto e il Ministero della giustizia. Il prefetto, a sua volta, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, deve adottare, su parere dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi, provvedendo autonomamente in caso d'urgenza. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, i beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN. In base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 52 del 2007 con «operatore nazionale» si intende il gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale. Con riguardo all'ordinamento italiano l'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.). Con «Servizio integrato» si intende invece lo strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata. A livello nazionale il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce poi che, nei casi in cui i materiali radioattivi devono essere restituiti a uno Stato parte della citata Convenzione di New York del 2005, il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi (comma 3).

L'articolo 8 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (comma 1). Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 2).

Il presidente D'ASCOLA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, pur condividendo l'impianto complessivo del disegno di legge n. 2223, esprime perplessità sulla disposizione di cui al nuovo articolo 270-*quinques*.1 che configura la nuova fattispecie di reato di «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo». In particolare osserva che appare irragionevole che la disposizione richiamata preveda la stessa pena della reclusione da sette a quindici anni, già prevista per le condotte di cui agli articoli

270-bis, comma 1, (nei confronti di chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico) e 270-quater, comma 1, (nei confronti di chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche internazionale) del codice penale, quantunque queste ultime fattispecie di reato siano molto più gravi.

Il senatore CASSON (*PD*), condividendo i rilievi fatti dal senatore Caliendo, osserva che effettivamente merita un adeguato approfondimento la disposizione di cui al nuovo articolo 270-*quinques*.1 del codice penale, sia con riferimento agli aspetti di costituzionalità della norma che sottende la nuova fattispecie di reato, sia con riferimento alla individuazione in concreto delle condotte della medesima prese in considerazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949**Art. 3.****3.200**

CASSON, RELATORE

Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «e secondo le norme in vigore nello Stato».

Art. 4.**4.100**

IL GOVERNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,» e dopo le parole: «adottati dal Consiglio», inserire le seguenti: «e dal Parlamento»;*

b) *alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,».*

c) *alla lettera b), al numero 2), sopprimere le parole: «in casi pre-determinati», e sostituire la parola: «prevista» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».*

Art. 5.**5.100**

IL GOVERNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» inserire le seguenti: «a tutela dei diritti fondamentali»;*

b) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 698, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1"».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 5 aprile 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 14
(sospensione dalle ore 12 alle ore 13,30)*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SUI DDL NN. 302
E CONNESSI (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)*

Sottocommissione per i pareri

144^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14.

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2193) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

384^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia, il sottosegretario di Stato per l'interno Man-

zione e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è tenuta in data odierna, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sui ddl 302 e connessi (lingua dei segni italiana) hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 marzo.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che lo strumento della decretazione d'urgenza appare del tutto inappropriato, a fronte del carattere organico delle misure previste sulla funzionalità del sistema scolastico. Queste, infatti, sono necessariamente prive del requisito della immediata applicabilità che dovrebbe connotare il contenuto di un decreto-legge, come stabilito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013.

Inoltre, ritiene sorprendente che – a pochi mesi dall'approvazione della legge di riforma riguardante l'organizzazione del sistema di istruzione, l'edilizia scolastica, nonché l'assunzione del personale – il Governo reputi necessario intervenire nuovamente, per di più con un provvedimento d'urgenza. In questo modo, infatti, si determina una stratificazione di norme, che rischia di compromettere l'organicità della riforma.

Infine, appare inopportuna l'adozione di una norma di rango primario per garantire la prosecuzione dell'attività del Gran Sasso *Science Institute*, finora disciplinata con delibere del CIPE.

A nome del proprio Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella prima seduta pomeridiana di mercoledì 30 marzo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE REFERENTE

(1289-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede alla votazione del mandato al relatore.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario della senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e dei senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e BRUNI (*CoR*), la Commissione conferisce al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n.1289-B, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria**103^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (n. COM (2016) 67 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 118)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il relatore VERDUCCI (PD) espone lo schema di risoluzione, ricordando l'importanza anche politica del sostegno finanziario alla Tunisia, la cui economia, a partire dal settore turistico, è stata gravemente danneggiata dai recenti attacchi terroristici. Sottolinea che la Tunisia rappresenta l'unica esperienza di successo delle cosiddette «primavere arabe» e dunque deve essere appoggiata in ogni modo nel suo difficile processo di transizione politica.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore, che viene approvato dalla Commissione (pubblicato in allegato).

SULLA RECENTE MISSIONE IN TUNISIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI

Il presidente CASINI dà conto della recente missione in Tunisia, durante la quale la delegazione della Commissione esteri ha incontrato le principali autorità istituzionali del Paese, tra cui il Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, il Primo Ministro Habib Essid e il Ministro degli esteri Khemaies Jhinaoui, oltre ad esponenti della società civile tunisina e della comunità italiana.

La seduta termina alle ore 15,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 67 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 118)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia;

considerato che tale iniziativa ha la finalità di fornire assistenza con la modalità di un prestito a medio termine per un importo massimo di 500 milioni di euro;

tenuto conto che in tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del Paese per il periodo 2016-2017, rilevato dalla Commissione europea in base alle stime del Fondo monetario internazionale;

rilevato che la stabilizzazione politica ed economica della Tunisia costituisce un interesse essenziale dell'Unione europea, anche alla luce della recente revisione della politica europea di vicinato, per la peculiare posizione geopolitica del Paese, al fine di favorire quel processo interno di transizione democratica che, iniziato nella stagione delle cosiddette «primavere arabe», è reso più arduo dal difficile contesto regionale;

valutati con estrema preoccupazione il forte ridimensionamento del comparto turistico ed il conseguente impatto per l'intera economia tunisina determinatisi a seguito dei recenti attentati terroristici e del clima di insicurezza che ne è derivato;

considerata l'assoluta esigenza di favorire il consolidamento delle istituzioni democratiche del Paese e di diminuire le condizioni di malessere in cui ancora versano ampi strati della popolazione tunisina, in una stagione segnata dalla grande instabilità politica dell'intera area mediterranea e dal rischio di radicalizzazioni, che ha tragicamente interessato proprio la Tunisia con la catena di attentati che si sono succeduti nel suo territorio nel 2015, con la minaccia costante di possibili infiltrazioni dal territorio libico di estremisti e con la conclamata presenza di cittadini tunisini disponibili ad accrescere le fila dei cosiddetti *foreign fighters*;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

considerato in particolare che la proposta:

rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo Monetario Internazionale;

si esprime favorevolmente.

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria**552^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare indispensabile acquisire la relazione tecnica di passaggio sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per le osservazioni sul testo i fa inoltre rinvio alla nota n. 126 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al rispetto della normativa contabile le proposte 2.16 e 2.17 mentre occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 al fine di escludere effetti onerosi del medesimo.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17. Occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica (specialmente in relazione ai possibili riflessi sulla garanzia dello Stato di cui al precedente articolo) sulle proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Non vi sono osservazioni a proposito delle modifiche agli articoli da 5 a 7.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.3.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 9, risulta necessaria una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 10.

A proposito delle modifiche all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2.

In punto di emendamenti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.1 e 12.2.

Circa le proposte riferite ed aggiuntive agli articolo 13 e 13-*bis*, comporta maggiori oneri l'emendamento 13-*bis*.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 14.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2, 15.3, 15.4.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10.

Occorre altresì valutare le proposte 16.6 e 16.0.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17.

In relazione alle modifiche all'articolo 17-*bis*, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10.

Occorre altresì valutare le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17-*bis*.0.13. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*ter*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*ter*.0.206. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17-*quater*. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*quinqies*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*quinqies*.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti essenziali e le finalità del provvedimento in esame e aver depositato la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'assenza nel testo della previsione del diritto di recesso da un gruppo bancario cooperativo da parte di una banca.

Il vice ministro MORANDO fa presente che tale disciplina, pur assente nel testo originario del decreto-legge, è stata successivamente inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, in assenza di altri interventi sul testo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti.

Quanto alle proposte riguardanti l'articolo 2, ritiene privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti 2.16 e 2.17, mentre reputa oneroso l'emendamento 2.0.1. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di acquisire delle relazioni tecniche sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17, mentre esprime parere non ostativo sulla proposta 3.8. Quanto agli emendamenti 3.4 e 3.19 si rimette alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di esprimere una semplice contrarietà ovvero una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pronuncia, quindi, parere conforme a quello del relatore in relazione alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Concorda altresì sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 8.3, sottolineandone in particolare l'ambiguità della formulazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, fa presente che le proposte 9.1 e 9.2 sono volte a modificare la porzione di testo che disciplina la definizione del corrispettivo della garanzia di Stato senza al contempo intervenire sulle disposizioni che prevedono la concessione della garanzia medesima, con ciò determinando il rischio di oneri non quantificabili per la finanza pubblica. Svolge quindi considerazioni analoghe in merito all'emendamento 9.3.

Concorda inoltre sull'assenza di profili finanziari con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 11.1 e 11.2, nonché sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Con riferimento alla proposta 13.bis.0.1, ne fa presente il carattere oneroso, precisando che la copertura prevista richiederebbe un'attenta verifica di congruità. Dopo aver espresso parere conforme al relatore circa l'assenza di oneri associabili agli emendamenti all'articolo 14, dichiara di non ritenere direttamente suscettibili di produrre effetti finanziari gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, mentre reputa onerose le proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5. Si associa quindi alla richiesta di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10, mentre ritiene non problematica la proposta 16.6 in quanto volta ad ampliare la platea di beneficiari di una disposizione di per sé non onerosa. Con riferimento all'emendamento 16.0.3, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà in considerazione della natura privatistica del fondo a cui si riferisce. Concorda quindi con il relatore sul carattere non oneroso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17-bis.0.1, 17-bis.0.2, 17-bis.0.3, 17-bis.0.4, 17-bis.0.5,

17-bis.0.6, 17-bis.0.7, 17-bis.0.8, 17-bis.0.9 e 17-bis.0.10, mentre reputa onerose le proposte 17-bis.0.11, 17-bis.0.12, 17-bis.0.13, 17-bis.0.14, 17-bis.0.15, 17-bis.0.16, 17-bis.0.17, 17-ter.0.206 e 17-quinquies.0.1. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 17-*quater* è, infine, non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13-bis.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 17-bis.0.1, 17-bis.0.2, 17-bis.0.3, 17-bis.0.4, 17-bis.0.5, 17-bis.0.6, 17-bis.0.7, 17-bis.0.8, 17-bis.0.9 e 17-bis.0.10, 17-bis.0.11, 17-bis.0.12, 17-bis.0.14, 17-bis.0.15, 17-bis.0.16 e 17-bis.0.17, 17-bis.0.13, 17-ter.0.206 e 17-quinquies.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.16, 2.17, 3.4, 3.19, 15.2, 15.3, 15.4 e 16.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.3, 14.0.4 e 15.2. Occorre valutare l'emendamento 13.3. Occorre altresì valutare i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2) rispetto all'emendamento principale, alla luce della necessità di acquisire una relazione tecnica sullo stesso. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO fa presente il carattere oneroso dell'emendamento 10.2 (testo 2), mentre con riferimento alla proposta 14.0.3 mette a disposizione una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne evidenzia l'assenza di effetti negativi sul gettito erariale in quanto riferita a una disposizione avente natura ordinamentale. Svolge quindi considera-

zioni analoghe sull'emendamento 14.0.4 in relazione al quale metterà a disposizione una nota tecnica. Con riferimento all'emendamento 15.2, ne evidenzia il potenziale effetto positivo sul gettito fiscale in quanto la proposta è volta a ridurre la platea di beneficiari di un'agevolazione fiscale. Sottolinea, tuttavia, che l'emendamento appare suscettibile di produrre rilevanti effetti indiretti connessi alla circostanza, più volte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'assoluta libertà di insediamento delle aziende armatrici nell'ambito del territorio europeo e, nel caso dei navigli, anche *extra* europeo, renderebbe agevole alle società cambiare sede con conseguente riduzione del gettito fiscale. Delle due argomentazioni contrastanti ritiene ampiamente prevalente la seconda in base alla quale motiva l'espressione di un parere contrario da parte del Governo.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede di avere a disposizione i dati riferiti al beneficio fiscale oggetto dell'emendamento 15.2, ipotizzando che la proposta sia riferita ad alcune specifiche rotte, quali a esempio quella che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna, anziché all'intero settore navale, non rinvenendo pertanto gli aspetti problematici rappresentati dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di esprimere sull'emendamento 15.2 un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la reale portata.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 15.3 e 15.4, pur non segnalate dal relatore. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 13.3.

Quanto all'emendamento 19.0.3 (testo 2) manifesta la necessità di sospenderne l'esame in attesa di disporre di una relazione tecnica che ne approfondisca gli aspetti problematici.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 21.0.2, e ne propone la sospensione dell'esame in attesa delle valutazioni del Governo circa gli elementi di copertura finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia siano integralmente finanziate a valere su protocolli di intesa e nell'ambito di competenze già in essere, così da non generare nuovi oneri per la finanza pubblica; con riguardo al medesimo accordo, che le disposizioni in materia di privilegi ed esenzioni non hanno carattere innovativo, e che pertanto eventuali assunzioni di personale di nazionalità italiana non comporteranno un minor gettito rispetto a quello derivante dalla legislazione vigente; con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che le spese relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni siano allineate a quelle già sostenute a legislazione vigente e che le tariffe applicate al servizio siano comunque contenute entro quelle offerte all'utenza nazionale ordinaria di analoga tipologia; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016" e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; che all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno

2016", e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2126) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio che risponde anche alle osservazioni della relatrice.

La relatrice ZANONI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto contrario, motivando la propria posizione con riferimento alla circostanza che i cittadini ciprioti residenti nel territorio soggetto all'influenza turca non beneficiano dei fondi europei destinati all'isola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore SPOSETTI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'ar-

ticolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; e con i seguenti presupposti: che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente; che le disposizioni di cui all'articolo 21, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali (collegato alla legge di stabilità 2016)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale «collegato» alla manovra di finanza pubblica. La legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 collega alla manovra di bilancio 2016-2018, fra gli altri, un disegno di legge recante: «Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva anzitutto l'elemento temporale (presentazione entro il 31 gennaio). Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedi-

menti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla Presidenza il 17 marzo scorso. Occorre pertanto valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio: la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 1920 nella XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale nonché, nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1328 in materia di rilancio della competitività nel settore dell'agricoltura che fu ugualmente presentato in Senato nel mese di febbraio 2014, nonché, di recente, il disegno di legge 2233 presentato lo scorso febbraio).

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l'omogeneità per materia occorre far presente che il disegno di legge in esame dal titolo: «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali» potrebbe intendersi riferito a quello indicato nella risoluzione approvata dal Senato l'8 ottobre 2015 in relazione alla citata Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo «Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo», l'articolo 1 del disegno di legge n. 2287, infatti, contiene tra le finalità tutte quelle indicate nel titolo generico inserito nella risoluzione. Occorre pertanto valutare tale elemento.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi programmatici, il settore del cinema e dello spettacolo, il suo rilancio e il suo sviluppo possono senza dubbio rientrare tra le finalità del disegno di legge collegato, coerenti ai fini programmatici secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.

Il provvedimento appare, infine, coerente con i profili di omogeneità della materia e delle amministrazioni di riferimento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'esistenza dei presupposti necessari alla qualifica di collegato del provvedimento in esame. In particolare, osserva che la presentazione del provvedimento oltre il termine massimo previsto dalla legge di contabilità ne suggerisce il collegamento alla legge di stabilità per il 2017, soprattutto in considerazione della prossima presentazione del Documento di economia e finanza 2016.

Per quanto riguarda il contenuto, inoltre, riprendendo quanto rappresentato dal relatore, sottolinea che il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di intervento prefigurato nel Documento di economia e finanza del 2015 in tema di beni culturali, ribadito poi nella risoluzione di approvazione parlamentare. In considerazione dei lunghi tempi necessari all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, reputa opportuno valutare la scissione del provvedimento al fine di consentire da un lato l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al cinema e allo spettacolo

dalla legge di stabilità, dall'altro una congrua riflessione sui testi dei provvedimenti necessari all'esercizio della delega.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, riconosce la fondatezza dell'osservazione riguardante la cadenza temporale, pur ribadendo il carattere ordinatorio del termine. Per quanto riguarda il merito, invece, reputa sufficiente riconoscere che l'oggetto del provvedimento in esame ricade nell'ambito delineato dalla rubrica contenuta nel Documento di economia e finanza del 2015.

Con riferimento infine all'inserimento della delega nel provvedimento in esame, sottolinea la coerenza di tale scelta con la finalità della legge di contabilità che pone l'esplicito divieto, all'articolo 11, comma 3, di introdurre norme di delega nella legge di stabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

343^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimo Scolari, presidente di ASCOSIM, accompagnato dal dottor Fabio Perna, e la professoressa Carla Rabitti Bedogni, presidente dell'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari – OCF, accompagnata dall'avvocato Alessandro Paralupi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti di ASCOSIM e dell'OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa in titolo, soffermandosi in particolare sulla relazione della stessa con l'esame dei disegni di legge in materia di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.

Ha quindi la parola il dottor SCOLARI, il quale fornisce in primo luogo alcuni ragguagli circa l'attività dell'ASCOSIM e sulle caratteristiche delle società da essa rappresentate. Rammenta quindi la valenza dell'attività di consulenza finanziaria qualora remunerata direttamente dalla clientela, ai fini della tutela della medesima. Il ricorso alla consulenza finanziaria presso il pubblico italiano è tuttavia ancora scarsamente diffuso e in ciò può ravvisarsi un elemento di debolezza rispetto alle prospettive di generale tutela del risparmio. Riconosce quindi l'importanza dell'evoluzione normativa recata dalla legge di stabilità per il 2016 relativamente all'albo unico dei consulenti finanziari, specie in termini di trasparenza e vigilanza; auspica pertanto che venga al più presto data attuazione alle nuove previsioni legislative tramite emanazione dei previsti regolamenti attuativi.

In prospettiva appare particolarmente valorizzata, in forza della MiFID 2, l'attività di consulenza finanziaria indipendente, la quale postula il divieto di incentivi da intermediari ed emittenti, rispetto al riconosciuto obiettivo di innalzare il livello di fiducia nei confronti del mercato finanziario. Risulta peraltro complementare agli interventi normativi l'attività di educazione finanziaria, da svolgere secondo un impegno comune dei soggetti coinvolti, con la finalità di sviluppare il senso critico dei risparmiatori.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza le osservazioni svolte in materia di educazione finanziaria e ricorda il disegno di legge n. 1196 su tale materia attualmente all'esame della Commissione istruzione, volto tra l'altro a promuovere il coordinamento delle iniziative che si sono sviluppate finora in maniera frammentaria e disorganica.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede una valutazione sull'ipotesi di divieto di collocamento di prodotti finanziari complessi presso il pubblico.

Il dottor SCOLARI fa presenti le innovazioni in materia di protezione preventiva dei piccoli risparmiatori recate dalla MiFID 2, volte a delineare un contesto caratterizzato anche dalla possibilità – in presenza di determinate circostanze – di vietare il collocamento di prodotti finanziari particolarmente rischiosi.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti di ASCOSIM e introduce l'audizione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari.

La professoressa RABITTI BEDOGNI esprime alcune valutazioni riguardo alla funzione economica e sociale del risparmio e rispetto al col-

locamento del medesimo nei mercati finanziari descrive le diverse alternative verso le quali gli investitori possono orientare le rispettive scelte.

Si sofferma successivamente sul ruolo del consulente finanziario, che è l'unica figura professionale di cui gli intermediari devono avvalersi nell'attività di offerta fuori sede nei confronti dei clienti al dettaglio. La professionalità e l'integrità richieste ai consulenti devono essere oggetto di costante monitoraggio da parte degli intermediari, i quali devono dotarsi di procedure di controllo e di assetti organizzativi idonei a vigilare sui consulenti nel corso dell'attività di offerta fuori sede. Gli intermediari mantengono una responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dei compiti affidati ai consulenti. Fermo restando il rapporto contrattuale con l'intermediario, che comporta l'obbligo di operare in conformità delle istruzioni ricevute, il consulente instaura un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo finalizzato a calibrare l'investimento sulla base del profilo assegnato al singolo cliente. Il consulente finanziario illustra al cliente le caratteristiche dei servizi di investimento offerti dall'intermediario ed è suo compito fare comprendere all'investitore il diverso livello di protezione attribuito dall'ordinamento a ciascuno di essi. Deve inoltre valutare l'adeguatezza del prodotto rispetto al profilo finanziario del cliente, astenendosi dal fornirlo qualora non consegua le informazioni necessarie a procedere alla verifica di adeguatezza.

L'attività svolta dai consulenti finanziari è presidiata da regole di salvaguardia basate sui principi di trasparenza, diligenza e correttezza dei comportamenti, che si traducono nella riservatezza dei dati acquisiti dai clienti e nell'impiego delle proprie risorse per poter rispondere a ogni esigenza informativa dell'investitore.

Il servizio di investimento può accompagnare l'offerta di servizi di collocamento o ricezione e trasmissione di ordini, rafforzando la protezione dell'investitore. Se l'offerta fuori sede di servizi di investimento non riguarda specificamente la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafoglio è necessaria una preventiva valutazione di appropriatezza, tesa ad assicurare che il risparmiatore abbia l'esperienza e la conoscenza necessari a comprendere i rischi e le caratteristiche del prodotto o del servizio offerto. A differenza del caso della valutazione di adeguatezza, qualora il cliente non fornisca informazioni sufficienti in merito alla sua esperienza nel settore dell'investimento il consulente finanziario potrà comunque prestare il servizio, avvertendo l'investitore che la carenza informativa può determinare l'impossibilità di stabilire se l'investimento sia per lui appropriato. Il consulente è inoltre tenuto a consegnare all'investitore: una comunicazione informativa che esplicita gli obblighi nei confronti del cliente, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, copia del prospetto o degli altri documenti informativi, nonché copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento sottoscritto. La tutela dell'investitore si estende alla previsione di un diritto di ripensamento riconosciuto dall'articolo 30, comma 6, del

TUF. L'investitore può inoltre chiedere al consulente finanziario di trasferire esclusivamente: assegni bancari o circolari intestati alla società per conto della quale opera, muniti di clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario il soggetto abilitato; strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto abilitato.

Ciascun intermediario ha interesse a provvedere alla formazione continua dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. L'Organismo è impegnato nel promuovere il ruolo e la professionalità dei consulenti finanziari attraverso idonei criteri selettivi per l'accesso alla professione. A tale riguardo rilevano le linee guida dell'ESMA pubblicate il 17 dicembre 2015. La nuova direttiva MiFID a sua volta valorizza le caratteristiche professionali del consulente.

L'educazione dei risparmiatori rappresenta uno degli elementi portanti della protezione degli investitori. Essa è fondamentale anche per aumentare l'efficacia dell'azione di vigilanza e dell'attività di consulenza.

La normativa attualmente vigente, nel riconoscere un ruolo centrale all'attività svolta dagli intermediari e dai consulenti, presuppone un rapporto che non ha più al centro il mero contratto fra intermediario e cliente, bensì i comportamenti dei consulenti al servizio degli investitori. Al fine di permettere all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari appare opportuno un ulteriore intervento normativo, teso a dotare l'Organismo medesimo del potere di richiedere la collaborazione della Guardia di finanza per gli accertamenti istruttori più complessi, disciplinare un modello di responsabilità simile a quello delle altre autorità di settore, nonché consentire lo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) mette in rilievo i dati positivi rispetto all'evoluzione della disciplina dei mercati finanziari emersi dall'intervento della professoressa Rabitti Bedogni, che ritiene idonei a aumentare il livello di fiducia nei confronti della consulenza finanziaria, in particolare in considerazione della promozione della figura del consulente finanziario indipendente, portato a curare esclusivamente gli interessi della clientela. Tale figura assume una particolare importanza anche al fine della promozione del livello di consapevolezza del pubblico dei risparmiatori rispetto alla questione del rischio connaturato a ciascun investimento.

La professoressa RABITTI BEDOGNI pone in luce il maggiore livello di chiarezza ottenuto circa le caratteristiche dell'attività dei consulenti finanziari, specie in considerazione degli obblighi relativi al grado di adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente, posto che la presenza di margini di rischio nelle attività di investimento non è sopprimibile.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e osserva l'opportunità di ulteriori approfondimenti dei temi oggetto dell'odierna au-

dizione. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 5 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

Presidenza del Vice Presidente
MARIN

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONSOB E DI UNIONCAMERE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD) che il provvedimento in esame detta disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento di attività di pulizia nelle scuole e procede alla stabilizzazione e al riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

Relativamente al primo punto, richiama l'urgenza di assicurare misure finanziarie per proseguire gli interventi già iniziati. A tale proposito, sono previsti 64 milioni di euro. Illustra inoltre le proroghe dei termini che le scuole devono rispettare per acquistare i servizi di pulizia e ausiliari, richiamando la possibilità di far ricorso alle convenzioni Consip, anche nei territori in cui queste non siano attive, siano scadute o siano sospese. Il provvedimento in esame consente così – prosegue la relatrice – di attuare il piano di interventi per il ripristino del decoro degli edifici scolastici, denominato «Scuole belle».

Con riguardo alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* rileva che il GSSI era stato istituito nel 2012 con l'obiettivo di rilanciare i territori terremotati dell'Abruzzo, di realizzare un polo d'eccellenza internazionale e di favorire l'attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base.

La norma istitutiva aveva disposto che, alla fine del triennio di sperimentazione, previa copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola potesse assumere carattere di stabilità, a seguito di valutazione operata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 2015 sono state stanziati ulteriori risorse, fermo restando che il mancato conseguimento, entro il 31 marzo 2016, della stabilizzazione avrebbe comportato una rimodulazione delle risorse assegnate. Sottolinea pertanto che tale situazione motiva le ragioni d'urgenza anche con riferimento al GSSI. Dopo aver rammentato la valutazione favorevole resa dall'ANVUR, fa presente che il provvedimento in esame consente di attivare importanti procedure di reclutamento di personale in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Ricorda poi il ruolo avuto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel promuovere la Scuola sperimentale di dottorato internazionale.

Dà conto conclusivamente dell'articolo 3 recante la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, chiede alla relatrice di sottoporre ai rappresentanti dei Gruppi un termine per la presentazione degli emendamenti, onde organizzare i lavori.

La senatrice PUGLISI (PD) invita a valutare uno dei giorni della prossima settimana, preferibilmente giovedì, come termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che, stante i limitati contenuti del provvedimento, il termine potrebbe essere fissato anche alla fine di questa settimana. Prende comunque atto della proposta della relatrice.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda al relatore Martini come si intenda procedere, anche alla luce delle informazioni rese dal ministro Stefania Giannini sul comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore MARTINI (PD), sulla base degli aggiornamenti acquisiti, suggerisce di svolgere nuovamente un breve ciclo di mirate audizioni, che coinvolgano rappresentanti dei conservatori e degli istituti pareggiati, dei sindacati, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di riordino. Si riserva di presentare pertanto alcune proposte, manifestando disponibilità anche ad eventuali richieste dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 649 E 1835 IN MATERIA DI RIFORMA CINEMATOGRAFICA

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 2287, in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo, potrà essere assegnato solo dopo

che il Presidente del Senato avrà reso comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, trattandosi di un collegato alla manovra di finanza pubblica. A quel punto la Commissione potrà iniziare l'esame, abbinandolo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.

Rende peraltro noto che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non verrà svolto un nuovo ciclo di audizioni ma sarà richiesto a tutti gli auditi – nonché ad eventuali altri soggetti che la Commissione deciderà di interpellare – un supplemento di documentazione riferito al predetto disegno di legge n. 2287.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era stabilito di fissare a domani il termine per l'invio di quesiti al ministro Stefania Giannini sui temi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e della ricerca, a seguito dell'audizione svolta lo scorso 30 marzo, nonché al Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), a seguito dell'audizione informale svolta il 23 marzo.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 1349 (novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), si riserva di valutare se chiedere un incontro al Presidente della 5^a Commissione al fine di comprendere se ci sono ragioni ostative per il prosieguo della discussione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Consob e di Unioncamere, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) informa che, come indicato nelle precedenti sedute, di concerto con la relatrice della Commissione VIII della Camera dei deputati, si sta procedendo alla stesura di uno schema di parere sul provvedimento in titolo, che tenga conto delle considerazioni emerse nel dibattito parlamentare e dei numerosi contributi pervenuti alle due Commissioni da vari soggetti interessati. In proposito, segnala che sono altresì pervenuti anche il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata.

Si impegna a presentare ai colleghi lo schema di parere in tempo utile per l'esame, preannunciando che lo stesso sarà estremamente articolato, in ragione della grande complessità del provvedimento. Per tale ragione, segnala l'esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo per l'esame:

considerando che il prescritto termine per l'espressione del parere scade il 6 aprile, chiede quindi al Governo di attendere fino alla giornata del 7.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si unisce alla richiesta del relatore. Come testimoniato dal parere del Consiglio di Stato, estremamente ampio e ponderoso, lo schema di decreto in esame presenta numerose criticità, delle quali anche lo schema di parere dovrebbe tenere conto. È quindi essenziale che i commissari dispongano di un tempo adeguato per l'esame.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) concorda a sua volta con le osservazioni del senatore Crosio. Evidenzia che il parere del Consiglio di Stato si presenta estremamente critico nei confronti del provvedimento in esame e auspica anch'egli che lo schema di parere del relatore ne tenga conto in modo adeguato.

Il vice ministro NENCINI conferma la disponibilità del Governo ad attendere la giornata di giovedì 7 aprile affinché le Commissioni parlamentari competenti esprimano il prescritto parere.

Il presidente MATTEOLI, al fine di garantire uno spazio adeguato di discussione sullo schema di decreto in esame, propone di convocare un'ulteriore seduta della Commissione per la sera di domani, mercoledì 6 aprile, in relazione all'andamento dei lavori in Assemblea, nonché per il primo pomeriggio di giovedì 7 aprile, giornata nella quale dovrebbe avere luogo il voto finale sulla proposta di parere, una volta formalizzata dal relatore.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani, mercoledì 6 aprile, alle ore 20, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea, nonché giovedì 7 aprile, alle ore 12,30, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 591 (NUOVE TECNOLOGIE
IN AGRICOLTURA)*

Plenaria

172^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-02495, a firma della senatrice Pignedoli ed altri, sui consorzi di bonifica.

Evidenzia in premessa che la questione della gestione delle acque e del relativo modello di *governance* è una delle priorità strategiche del Governo, tenuto conto della delicatezza del tema. A tale proposito e proprio nell'ambito della riorganizzazione prevista con la legge recante il collegato in materia ambientale il Governo sta collaborando con le Regioni per un miglioramento complessivo del sistema, che punti all'efficienza dei servizi e al risparmio idrico. Come ricordato dall'interrogante, conferma che la vigilanza e il controllo sui consorzi di bonifica competono alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a disciplinarli con apposite norme.

Richiama l'impegno del Governo proprio perché si completi il processo di revisione regionale delle normative in materia, per arrivare a un riordino dei consorzi in tutto il Paese, ottimizzandone il numero e i componenti degli organi amministrativi, anche per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di gestione.

Ricorda che tale percorso, in alcune Regioni, è stato completamente attuato. In alcune aree resta prioritario l'obiettivo del riordino funzionale e del risanamento finanziario dei consorzi, atteso che per molte realtà permane il regime commissariale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta seguendo con estrema attenzione l'evolversi del processo di riordino in atto nel settore delle bonifiche, anche attraverso l'aggiornamento e il potenziamento del SIGRIA (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), il contributo delle Regioni, del CREA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Autorità di bacino e dell'ANBI (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), creando un'unica banca dati di riferimento, strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti irrigui per la programmazione finanziaria nell'ambito degli investimenti per l'irrigazione.

Ricorda, poi, che l'articolo 51 della legge n. 221 del 2015 al comma 5 prevede che alla Conferenza istituzionale permanente, organo di governo dell'Autorità di bacino distrettuale, possa essere invitato a partecipare, in funzione consultiva, anche un rappresentante dell'ANBI per le problematiche connesse alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.

Venendo alla questione delle vicende elettorali del consorzio di bonifica dell'Emilia centrale, ribadisce che, pur condividendo l'allarme per la gravità dei fatti riportati dell'interrogante, la soluzione spetta alla Regione Emilia Romagna che, con la legge regionale n. 5 del 2010, ha riformato profondamente l'organizzazione e l'attività dei consorzi, al fine di consentire loro maggiore trasparenza ed efficienza.

Ricorda che con tale legge regionale il numero degli amministratori è stato ridotto ed è stato consentito di introdurre, nell'ambito degli statuti consortili, modalità di svolgimento delle elezioni per favorire la partecipazione al voto dei consorziati, anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate

che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.

Successivamente, con deliberazione n. 1032 del 2010, la Giunta regionale ha approvato lo schema di «statuto tipo» ove è previsto che siano disciplinate, con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione (da adottare entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto di ciascun consorzio), anche le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica nonché le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti espressi.

Pur giudicando, quindi, utile una riflessione su modelli gestionali che potrebbero non essere sufficientemente flessibili nell'adattamento alle continue e veloci modifiche regolamentari in settori strategici, quale quello dell'uso dell'acqua, ritiene che il quadro normativo vigente legittimi una richiesta di totale trasparenza sulla gestione dei consorzi di bonifica; in tal senso, nel rispetto delle competenze costituzionali che affidano alle Regioni la vigilanza su tali enti, l'interrogazione è occasione di stimolo affinché esse esercitino il complesso apparato di controlli e poteri che la legge affida loro.

In tale contesto, fa presente che il Ministero si impegna a farsi promotore delle opportune azioni nei confronti delle Regioni, volte a garantire che queste esercitino un controllo più efficace sull'attività dei consorzi, in particolare sulla loro situazione debitoria.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Ribadisce tuttavia la gravità dell'episodio che si è verificato nella regione Emilia Romagna in occasione dell'elezione dei componenti del consorzio di bonifica e la necessità di procedere con decisione in direzione di una ridefinizione della materia che coniughi competenze centrali e decentrate in un'ottica di efficienza e buona amministrazione.

Richiama come in tal senso già si sia mosso il protocollo di intesa Stato-regioni del 2008 citato nell'interrogazione e come sia intervenuta sulla materia dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino anche la legge recante il collegato ambientale.

Reputa che, nonostante un assetto differenziato tra Regione e Regione, quanto a soluzioni in materia di costituzione e di contributi, debba essere migliorato il livello di partecipazione ai consorzi e debba essere posto un argine al fenomeno del commissariamento dei consorzi stessi.

Conferma pertanto una valutazione positiva dell'impegno prefigurato dal rappresentante del Governo rispetto all'individuazione di azioni per assicurare maggiori controlli sull'efficacia dei consorzi e in particolare sulla loro situazione debitoria. Ritiene infatti indispensabile una preventiva ricognizione e un intervento sul sistema complessivo delle bonifiche affinché la rete dei consorzi possa rivestire un ruolo centrale nel governo integrato del territorio.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02721, a firma del senatore Fravezzi ed altri, sull'autorizzazione per l'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura.

Evidenzia in premessa che la materia oggetto dell'interrogazione è definita con normativa regolamentare europea che non può essere modificata dal legislatore nazionale e che l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari rientra nelle competenze del Ministero della salute.

Come richiamato dall'interrogante, conferma che i feromoni sono considerati a pieno titolo prodotti fitosanitari e, pertanto, per essere posti in commercio e utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009. Allo stato attuale sono compresi nei fitofarmaci anche gli erogatori di diffusori utilizzati per la lotta alle tignole ed all'eulia dell'uva, della carpocapsa del melo e delle trappole per il controllo biologico della mosca dell'olivo.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 prevede che tutti gli utilizzatori professionali di fitofarmaci, pesticidi e di biocidi siano in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato dagli Organi competenti.

Il citato certificato costituisce un requisito obbligatorio dal 26 novembre 2015 come previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per chiunque intenda acquistare ovvero utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, compresi dunque i feromoni.

Richiama che, secondo il parere del Ministero della salute, l'inclusione dei diffusori di feromoni e delle trappole nell'ampio gruppo dei fitofarmaci e pesticidi è impropria in quanto tale metodologia è rispettosa dell'ambiente e della salute e comporta, pertanto, un carico burocratico eccessivo per tutti i soggetti professionali coinvolti, ivi compresi i piccoli produttori che utilizzano tale tecnica. Per tale motivo, informa che il Governo sosterrà tale posizione nelle sedi europee competenti, per favorire al massimo pratiche sostenibili e il diffondersi di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Pur apprezzando l'impegno da ultimo prefigurato quanto all'intenzione dell'Esecutivo di supportare nelle competenti sedi europee la sostenibilità delle pratiche agricole, ribadisce la necessità dell'approfondimento della problematica della definizione dei fitofarmaci e pesticidi, che reputa attualmente eccessivamente estensiva.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili in quanto relativi a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati gli ordini del giorno G/1328-B/7/9, G/1328-B/8/9, G/1328-B/9/9, G/1328-B/10/9, G/1328-B/21/9, G/1328-B/22/9, G/1328-B/35/9, G/1328-B/36/9, G/1328-B/40/9, G/1328-B/41/9, G/1328-B/42/9 e G/1328-B/43/9, nonché gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 6.1, 15.14, 16.1, 20.1, 27.1, 29.1 e 40.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Presidente della Società italiana di biologia vegetale (SIBV) e del Presidente della Società italiana di genetica agraria (SIGA), sull'affare assegnato n. 591, sulle nuove tecnologie in agricoltura, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

G/1328-B/1/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla legge, cioè l'ampiamiento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 1971, come modificato dal disegno

di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, stabilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltretutto nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderali produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971,

segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n. 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamiento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/4/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), esercitano i loro effetti esclusivamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale *status* soggettivo degli imprenditori agricoli che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/5/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo è ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/6/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale,

con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/7/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede l'affiancamento di agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati, alle giovani generazioni di agricoltori non proprietari di terreni agricoli, in età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;

il *trend* di partecipazione dei giovani alla istruzione e formazione tecnica e professionale, universitaria e *post* diploma in ambito agricolo ed agro alimentare è in forte crescita ed è sempre più diffusa l'attenzione al lavoro di impresa nel settore;

il settore agricolo italiano necessita di investire sul futuro dell'agricoltura attraverso la formazione e il passaggio di esperienze alle giovani generazioni,

impegna il Governo:

a promuovere, unitamente al MIUR, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti agrari, sostenendo in particolar modo gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di Alternanza Scuola Lavoro;

a sostenere gli Istituti Tecnici Superiori con percorsi specialistici in agraria;

a favorire le collaborazioni con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e il Collegio Nazionale dei Periti Agrari.

G/1328-B/8/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede l'affiancamento di agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati, alle giovani generazioni di agricoltori non proprietari di terreni agricoli, in età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, per favorire il passaggio graduale delle competenze necessarie alla gestione quell'impresa agricola, competenze di carattere tecnico e gestionali, frutto di esperienza e di saperi che devono essere tramandati;

il *trend* di partecipazione dei giovani alla istruzione e formazione tecnica e professionale, universitaria e *post* diploma in ambito agricolo ed agro alimentare è in forte crescita ed è sempre più diffusa l'attenzione al lavoro d'impresa nel settore;

il settore agricolo italiano necessita di investire sul futuro dell'agricoltura attraverso la formazione e il passaggio di esperienze alle giovani generazioni,

impegna il Governo:

a definire, in accordo con l'istruzione e la formazione tecnica, professionale, le Regioni, il MIUR, le Associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, le opportune strategie per coinvolgere i giovani nel recupero dei terreni, incolti o abbandonati a finalità agricole, con il coinvolgimento di esperti anziani o pensionati, nel duplice obiettivo di difesa e recupero alla produzione agricola del territorio e di trasmissione dei saperi e competenze tra giovani ed agricoltori anziani.

G/1328-B/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

l'articolo 6 prevede che il Governo emani un decreto legislativo che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione; dell'attività d'impresa agricola ai giovani;

la legge di stabilità 2016 ha stabilito che in merito all'Imu sui terreni agricoli siano, tra gli altri, esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali indipendentemente dalla loro ubicazione,

impegna il Governo:

a prevedere nelle more di attuazione del provvedimento misure di esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per i soggetti, giovani e ultra-sessantacinquenni o pensionati, che si avvalgono dell'affiancamento, di cui all'articolo 6, indipendentemente dalla ubicazione del terreno agricolo.

G/1328-B/10/9

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS 1328-B),

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca modifiche alla normativa in tema di masi chiusi;

considerato che:

il decreto-legge n. 4 del 2015 ha modificato il testo relativo all'esenzione IMU per i terreni agricoli, «prevista dalla lettera *h*) del comma 1

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rimandando ad un nuovo elenco emanato dall'ISTAT»;

l'elenco redatto dall'ISTAT è stato oggetto di notevoli discussioni e polemiche derivanti dall'incoerenza della scelta dei comuni montani, parzialmente montani e non montani. L'incoerenza consisteva in paradossi che vedevano comuni classificati montani con altitudini minori rispetto a comuni classificati come parzialmente montani e non montani o comuni parzialmente montani con altitudini minori rispetto a comuni non montani;

il decreto-legge n. 4 del 2015 viene sostanzialmente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), per una parziale abolizione dell'imposta;

la sentenza non definitiva dell'8 dicembre 2015 del TAR del Lazio ha visto l'invio degli atti che eccepivano la costituzionalità di tale classificazione alla Corte Costituzionale, ritenendo: «... rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani»,

impegna il Governo:

a rimborsare direttamente attraverso i fondi di solidarietà a sua disposizione tutti coloro che hanno versato l'IMU agricola per l'anno 2014 e l'anno 2015, lasciando però ai comuni la quota di spettanza per non metterli nelle condizioni di violare il patto di stabilità e come «indennizzo» per una mancanza direttamente proveniente dal legislatore per cui i municipi non hanno responsabilità.

G/1328-B/11/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo

dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano – specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* – rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss*), dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

ad inserire gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le opere di interesse strategico considerate ai fini della programmazione nazionale da indicare nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), con priorità nel Mezzogiorno.

G/1328-B/12/9

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la sospensione per due anni e la successiva rateizzazione dei pagamenti previdenziali per il titolare dell'impresa e per i lavoratori agricoli dipendenti.

G/1328-B/13/9

PIGNEDOLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; tale articolo, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, è stato cambiato, durante l'esame alla Camera, soprattutto alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia;

dal momento che al riordino del sistema degli enti si è proceduto per via di successive incorporazioni previste in singoli provvedimenti normativi stratificatesi nel tempo; sembrerebbe ancora necessario che nella predisposizione del previsto decreto legislativo siano tenuti in considerazione principi e criteri direttivi specifici come individuati durante la prima lettura al Senato, per procedere ad un riordino complessivo, affinché vi sia un reale ripensamento «di sistema»;

in particolare, nel riordino e razionalizzazione delle funzioni, competenze e personale del sistema, sembrerebbe necessario: – predisporre gli strumenti tecnici ed operativi propedeutici affinché nella riorganizzazione di SIN siano garantite le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare il sistema informatico di competenza e adeguate competenze informatiche e tecnico-operative del personale; – per il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, garantire il coordinamento dei soggetti territoriali operanti in materia, favorendo il collegamento con il sistema imprenditoriale nonché l'interazione con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare per una produzione scientifica interdisciplinare; in merito al sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, siano previsti strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione degli schemi di decreto per il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, che i criteri direttivi indicati durante l'esame al Senato siano tenuti in considerazione affinché vi sia un complessivo ripensamento «di sistema», funzionale sia all'efficientamento degli strumenti che al contenimento della spesa pubblica per favorire un efficace sostegno al sistema imprenditoriale dei settori agricolo ed agroalimentare del nostro Paese.

G/1328-B/14/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/15/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/16/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/17/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e

competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale, auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/18/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (A.S. 1328-B),

premessi che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità di redigere il contratto

di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare Un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/19/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore, rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale autoliquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire, e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/20/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in Italy*.

G/1328-B/21/9

D'ALÌ, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il primo periodo del quarto comma dell'articolo 23 del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; recante «Riordinamento dell'istruzione industriale», stabilisce che «Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti»;

il secondo periodo del medesimo quarto comma stabilisce che «Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione». Ai fini dell'obbligatorietà della corresponsione del contributo deve sussistere un elemento oggettivo dato dall'attività esercitata ed uno soggettivo relativo alle modalità con cui l'attività viene esercitata, per cui deve trattarsi di imprese industriali;

la circostanza di cui sopra non è riscontrabile nelle aziende agricole in cui i mezzi di lavorazione impiegati nonché il processo produttivo sono tali da connotare l'impresa come agricola anche se vengono effettuate attività di trasformazione e conservazione del prodotto;

alcune Stazioni sperimentali per l'industria (enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico) ritengono di sottoporre al contributo industriale le aziende agricole, e ciò in contrasto con il disposto del citato articolo 23 del regio decreto n. 2523 del 1923 che stabilisce che alle spese di mantenimento debbano provvedere solamente le imprese che rientrano nell'ambito del tipo di industria per la quale è preordinata la stazione sperimentale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le imprese agricole non vengano sottoposte al contributo per il mantenimento delle Stazioni sperimentali dell'industria, di cui al quarto comma dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 recante «Riordinamento dell'istruzione industriale».

G/1328-B/22/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

la gestione della risorsa idrica è una priorità definita dagli orientamenti strategici europei, cui è stata data attuazione anche mediante la previsione di un'apposita misura del PSRN relativa alle grandi infrastrutture irrigue;

è urgente dare una risposta adeguata alle importanti aspettative manifestate sull'intero territorio nazionale in ordine all'infrastrutturazione, gestione e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo;

tale urgenza è resa ancora più evidente a fronte dell'esigua dotazione finanziaria prevista dalla misura infrastrutture irrigue del PSRN, del tutto inadeguata rispetto alle esigenze del settore;

si rende, pertanto, necessario attivare nuovi strumenti finanziari complementari rispetto al PSRN, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari in capo ad ISMEA, prevedendo una durata massima dei mutui adeguata alle caratteristiche e all'entità degli interventi,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta a modificare le disposizioni di cui al comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di estendere gli interventi di carattere finanziario, in capo ad ISMEA, anche alle attività di infrastrutturazione, gestione e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo promossi dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario definiti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

a prevedere una durata massima di trent'anni (anziché di 15 come previsto dall'articolo 20, comma 1, del disegno di legge in oggetto) dei mutui concessi da ISMEA.

G/1328-B/23/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

in base agli orientamenti europei, gli Stati membri sono stimolati a dotarsi di strumenti volti a far fronte a danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie, in una logica preventiva anziché riparatoria, nonché a tutelare il reddito degli agricoltori;

per favorire lo sviluppo di tali strumenti, appare opportuno introdurre nuove misure di gestione del rischio, creando percorsi obbligatori di riassicurazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di istituire un percorso riassicurativo obbligatorio a copertura dei rischi innovativi (fondi di mutualità e di tutela del reddito degli agricoltori) e delle calamità naturali.

G/1328-B/24/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7, ora abrogato, richiedeva che tale registro fosse «preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato»;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempire alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/25/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» – dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che «tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – al fine di semplificare gli adempimenti – ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori a agricoltori di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/26/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» – dispone che i produttori ed i confezionatori ai burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 – al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto la dematerializzazione e la

realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 dell'8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario «ai fini della tracciabilità del prodotto»;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla Legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-8, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/27/9

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a garantire che le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame siano da considerarsi riferite unicamente alla prima denuncia di detenzione di alveari e al censimento annuale della consistenza di alveari in allevamento.

G/1328-B/28/9

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 34 e 35), in base al quale la

birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26,ottobre 1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condizionamento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. La mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo – ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore – selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

aprevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/29/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontrabile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

ad assicurare, in riferimento all'accertamento dell'accisa di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane al fine di modificare l'interpretazione assunta, nella Circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, perché non aderente al dettato normativo e conseguentemente accertarsi della corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/30/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrifico indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a individuare e porre in essere le più opportune misure di sostegno al settore, in particolare tenendo conto della segnalata necessità di una riduzione d'imposta a favore dei microbirrifici applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, con richiamo alla normativa europea che consente l'applicazione di un regime agevolato cui molti Paesi europei fanno già ricorso per i piccoli birrifici indipendenti;

ad adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei tratta-

menti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/31/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all' esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizio-

namento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i – grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/32/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridee in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla cosiddetta «direttiva *habitat*» (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma, 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente

azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/33/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nord americana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come 'sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie, autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridea a sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/34/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di

trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/35/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 127/E del 13 settembre 2005, ha indicato che, nel caso in cui l'attività ittica venga svolta su aree, marine o vallive, ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'ap-

plicazione della tariffa più alta del seminativo di classe I in vigore nella provincia di appartenenza o in quello prospiciente nel caso di allevamento marino;

detta risoluzione utilizza prevalentemente criteri riferiti alla attività ittica esercitata in modo intensivo ed impropriamente equipara detta attività all'attività di allevamento ittico estensivo, vale a dire quella esercitata senza l'utilizzo di mangimi e su ampie superfici;

l'attività di allevamento ittico estensivo, esercitata nelle superfici marine vallive ordinariamente sommerse, necessita di una disciplina fiscale rapportata alla ridotta produttività ed alla marginalità reddituale delle superfici interessate, per cui risulta più adeguato il criterio relativo al pascolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui sulle aree marine o vallive, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata l'attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, che i redditi dominicale ed agrario vengano determinati ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.

G/1328-B/36/9

D'ALÌ, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 127/E del 13 settembre 2005, ha indicato che, nel caso in cui l'attività ittica venga svolta su aree, marine o vallive, ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe I in vigore nella provincia di appartenenza o in quello prospiciente nel caso di allevamento marino;

detta risoluzione utilizza prevalentemente criteri riferiti alla attività ittica esercitata in modo intensivo ed impropriamente equipara detta attività all'attività di allevamento ittico estensivo, vale a dire quella esercitata senza l'utilizzo di mangimi e su ampie superfici;

l'attività di allevamento ittico estensivo, esercitata nelle superfici marine vallive ordinariamente sommerse, necessita di una disciplina fi-

scale rapportata alla ridotta produttività ed alla marginalità reddituale delle superfici interessate, per cui risulta più adeguato il criterio relativo al pascolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui sulle aree marine o vallive, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata l'attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, che i redditi dominicale ed agrario vengano determinati ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.

G/1328-B/37/9

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccogliarli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile inserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, di tali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera e), del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di circoscrivere, nel primo provvedimento utile, la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali, al fine di restituire pieno rigore razionale alla disciplina dei rifiuti evitando inoltre alterazioni di mercato.

G/1328-B/38/9

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi, non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di questa estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionali dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta torni in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la perla coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una deroga alla norma primaria, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/39/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

preso atto che:

il titolo IV del disegno di legge contiene una serie di numerose disposizioni aventi ad oggetto singoli comparti produttivi del settore primario, in un'ottica complessiva di sostegno e di rilancio delle diverse attività produttive ed economiche dello stesso;

il comparto agrumicolo riveste un ruolo di primo piano nel panorama della produzione agricola nazionale, anche con riferimento alle evidenti connessioni con il mondo dell'agroalimentare italiano;

considerato che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), stabilisce, all'articolo 17, comma 1, che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che tale obbligo entri in vigore a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, di cui dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la norma tecnica risulta notificata alla Commissione europea, tramite l'Ufficio centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico, e il periodo di *stand still* risulta essere terminato lo scorso 5 gennaio 2015, senza alcuna reazione da parte della Commissione;

poiché la richiamata direttiva europea non prevede necessariamente l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, è da ritenersi che, decorsi utilmente i termini, sia possibile dare attuazione alla norma tecnica di cui al citato articolo 17 della legge n. 161 del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate a confermare la piena efficacia delle citate disposizioni della legge europea 2013-*bis*.

G/1328-B/40/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

nel mondo dell'agricoltura è in crescita il *trend* delle aziende agricole che affidano a Imprese agromeccaniche sia le fasi della lavorazione sia dei terreni sia quelle della raccolta;

il fenomeno del «contoterzismo» nasce da esigenze di razionalizzazione del lavoro e dei costi di produzione per la quasi totalità delle aziende agricole italiane;

la figura professionale dell'imprenditore agromeccanico non è ad oggi prevista nell'ordinamento delle professioni e tale carenza va colmata, trattandosi di nuove competenze che non possono non essere contemplate in risposta alle nuove esigenze professionali del mondo agricolo,

impegna il Governo:

in previsione della predisposizione di una legislazione finalizzata a rivedere il quadro delle professioni del mondo agricolo e, più in generale, del settore primario, a valutare di prevedere la figura professionale dell'imprenditore agromeccanico, anche al fine di garantire nuove possibilità di semplificazioni normative applicate al settore primario, quali la disciplina in materia di prevenzione incendi per i depositi di prodotti petroliferi e di raccolta dei rifiuti di origine agricola.

G/1328-B/41/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionale e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi, articolo 197 del TFUE);

tale programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS, in alcune realtà provinciali, in parti colar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

G/1328-B/42/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pre-

vede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea;

detto programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato, l'accordo provinciale.

G/1328-B/43/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea;

detto programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Art. 1.

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, capoverso 2-bis), premettere le seguenti parole: «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

GAETTI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 12.

1.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione di legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di olio d'oliva;
- h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.11

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.12

D'ALÌ

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2.**2.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati», con le seguenti: «per due mandati».

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000'';

b) al secondo comma, dopo le parole: ''denominazioni contraffatte'', sono aggiunte le seguenti: ''imitate, usurpate o evocate''.

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza). – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5.**5.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante.».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante.».

5.5

GAETTI, DONNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6.**6.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati», inserire le seguenti: «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all’emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l’ultimo periodo.

6.4

GAETTI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

DONNO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8.**8.1**

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di territori montani*). – 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

''2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni''.

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati''».

Art. 9.**9.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti*). – 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

GAETTI, DONNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa

documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», con le seguenti: «è gratuita ed è consentita».

Art. 10.**10.1**

GAETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

10.3

STEFANO

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «al comma 3 del presente articolo».

10.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,

con le parole: «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 11.

11.1

GAETTI, DONNO

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, capoverso «1.» sostituire le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» *con le seguenti:* «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12.

12.1

DONNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Esercizio dell'attività di manutenzione del verde*) – 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, arti-

giane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

DONNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Esercizio dell'attività di manutenzione del verde*) – 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «industriali».

12.4

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sopprimere il comma 2.***12.6**

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)''.

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14.**14.1**

GAETTI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

DONNO

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «e associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,», con le seguenti: «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15.**15.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 2.

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «terzietà», sopprimere la seguente: «onorabilità» e dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», con le seguenti: «e non mediante».

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

*«e-bis) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;*

*e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».*

15.5

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera e) del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima

lettera e) nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

FATTORI

Sopprimere il comma 3.

15.8

DONNO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «criteri di», inserire le seguenti: «trasparenza, pubblicità e».

15.9

DONNO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c);».

15.10

LAI, CUCCA, ANGIONI

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

TARQUINIO

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

15.13

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

15.14

DONNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'adeguata promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

Art. 16.**16.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», aggiungere le seguenti: «e con le locali Camere di Commercio.».

16.2

DONNO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità».

16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle ri-

sorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17.

17.1

FATTORI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture*). –
1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica*) – 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziare dalla legge di stabilità.».

17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19.**19.1**

GAETTI

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

GAETTI

Al comma 2, dopo la parola: «filiera», inserire le seguenti: «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

DONNO

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e accessibili per via telematica».

19.4

DONNO

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», inserire le seguenti: «è gratuito ed».

19.5

DONNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20.**20.1**

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-quater. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21.**21.1**

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante».

Art. 22.

22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23.

23.1

GAETTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27.**27.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29.**29.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 32.****32.1**

DONNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33.**33.1**

TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – *I.* L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n.1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – *I.* L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – *I.* L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. – *I.* Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

”Sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate”».

Art. 34.

34.1

FATTORI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

BUEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», con le seguenti: «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell’Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8 ,9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d’attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», con le seguenti «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», con «di censimento nell'».

34.5

FATTORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-ter. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell’anno, i trattamenti anti-parassitari condotti con l’utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell’apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-bis.”».

34.7

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l’esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d’uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

BUEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell’intestazione aziendale del nome ”Apicoltura”, l’allevatore non può definirsi ”apicoltore”, e l’allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell’entrata in vigore della presente non allevano le razze d’api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35.**35.1**

TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

35.2

TARQUINIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35. – (Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore – selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirificio;

b) prevedere la definizione di "microbirificio" quale piccolo birificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

CANDIANI

Al comma 1 capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «altro birrificio», aggiungere le seguenti: «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI

Al comma 1 capoverso «4-bis», aggiungere infine i seguenti periodi: «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee di confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità di applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-bis", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38.**38.1**

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

38.2

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.***38.3**

CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

Art. 39.**39.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;
- b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;
- c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40.**40.1**

DONNO

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «trasportare», inserire la seguente: «,esporre».

40.2

DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

- 1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;*
 - 2) corrente elettrica;*
 - 3) esplosivi;*
 - 4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;*
 - 5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;*
 - 6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;*
 - 7) qualsiasi tipo di proiettile;*
 - 8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».*
-

40.3

CANDIANI

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» inserire le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», fino a: «due anni o», con le seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «f) e g)»;

f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «pene pecuniarie»;

i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.5

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*f-bis*) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «, f) e g)»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)» con le seguenti: «, f) e g)».

40.7

DONNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

*c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013».*

40.8

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere a), b) e c)».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta», con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», con le seguenti: «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

40.11

CANDIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.13

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000», con le seguenti: «da 5.000 a 15.000».

40.14

CANDIANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato», inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente».

40.16

CANDIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro», con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

40.17

CANDIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

CANDIANI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» inserire le seguenti: «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle

licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

CANDIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

CANDIANI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

''2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti''.

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

”4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l’indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2”.

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all’interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall’estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall’Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41.**41.1**

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.
_____**41.2**

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» con le seguenti: «agricoli e forestali».
_____**41.3**

PICCOLI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» inserire le seguenti: «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 239

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

226^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata una riformulazione all'emendamento 52.0.46 (testo 2), pubblicata in allegato. Informa inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento dei relatori 33.0.100, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario GENTILE, in considerazione delle dimissioni del ministro Federica Guidi, anche per una forma di rispetto istituzionale nei confronti del Governo, d'accordo con i relatori, invita la Commissione a valutare l'opportunità di una breve sospensione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà all'ipotesi avanzata dal sottosegretario Gentile. Ritene che

l'esame del disegno di legge in titolo si sia svolto finora, a causa delle divergenze e delle contraddizioni all'interno della maggioranza, con eccessiva lentezza. Sarebbe stato preferibile che il Presidente del Consiglio, come si è assunto la titolarità dell'emendamento alla legge di stabilità che favorisce la Total e che ha portato alle dimissioni il ministro Federica Guidi, si fosse assunto anche l'onere di portare a termine rapidamente l'iter del provvedimento, che, a suo parere, contiene diverse misure (come nel caso dell'abolizione del servizio di maggior tutela per l'energia elettrica e il gas, che vede un altro e più grave conflitto di interessi della *ex* ministro Guidi, o della mancata liberalizzazione dei farmaci di fascia C) a favore di ristretti gruppi di interessi e a tutto discapito dei reali interessi dei consumatori.

Valuterebbe tuttavia positivamente la proposta di rinvio qualora consentisse di rivedere il provvedimento e di renderlo più equilibrato nel contemperare i vari interessi delle parti coinvolte, con particolare riferimento alle norme concernenti farmacie, assicurazioni, energia e notai.

In conclusione, si augura che l'eventuale periodo di pausa porti a una modifica del provvedimento nel senso auspicato dal suo Gruppo.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della proposta avanzata dal sottosegretario Gentile, d'intesa con i relatori, ed esprime l'augurio che si provveda al più presto, con una nomina di alto livello, a conferire l'incarico di Ministro dello sviluppo economico. Avverte che, in assenza di obiezioni, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea – Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (n. 104)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), illustra l'atto comunitario in titolo, recante relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni nel settore dell'energia.

Nella relazione in esame (redatta in ottemperanza all'articolo 8 della decisione 994/2012/UE) la Commissione europea valuta, secondo i parametri dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della rilevanza e dal valore aggiunto dell'UE, in quale misura la decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi in materia di energia con il diritto del-

l'Unione; la sua incidenza sui negoziati tra Stati membri e paesi terzi; l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della decisione e delle procedure ivi stabilite.

Considerato che nessuno degli Stati membri interessati, a causa della complessità del quadro giuridico, è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi, che riguardavano l'approvvigionamento, l'importazione o il transito di prodotti energetici, non conformi con le disposizioni in materia di energia e di concorrenza, la Commissione ha quindi rilevato che la decisione non è efficace, a causa della natura *ex post* delle verifiche di conformità, e che inoltre non ha avuto un impatto diretto sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi.

Si propone quindi che la verifica di conformità sia eseguita *ex ante*, anche allo scopo di garantire la certezza del diritto e di evitare costi, sia per gli Stati membri che per la Commissione europea.

Infine, la relazione ha evidenziato che la decisione è coerente con le altre iniziative previste dalla Strategia quadro per l'Unione dell'energia, è rilevante (ma deve adattarsi alla natura mutevole degli approvvigionamenti e delle rotte dell'energia, che comporterà la stipula di accordi sempre più complessi tra paesi produttori, di transito e riceventi); inoltre, rappresenta un chiaro valore aggiunto dell'Unione europea perché rafforza la cooperazione e la trasparenza e contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento e al funzionamento del mercato dell'energia.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (n. COM (2016) 53 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), illustra l'atto comunitario in titolo, recante proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni nel settore dell'energia e abroga la decisione 994/2012/UE.

Informa che, sulla base di quanto previsto dalla Strategia per un'Unione dell'energia, di una specifica richiesta del Consiglio europeo e della Relazione sull'applicazione della decisione 994/2012/UE – sulla quale ha appena riferito – la Commissione europea ha predisposto una proposta di modifica della citata decisione del 2012, volta a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, a migliorare la trasparenza degli stessi e a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri.

Si sofferma quindi sulle principali disposizioni, segnalando, in particolare, che la proposta prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti prima della conclusione dei negoziati formali ai fini di una valutazione *ex ante*, come prefigurato nella Relazione (COM (2016) 54 definitivo), su cui ha appena riferito. La Commissione europea avrà quindi sei settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme UE in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia e dodici settimane per emettere un parere. Decorsi questi termini senza che la Commissione abbia fornito una risposta o emesso un parere, si desume che non sollevi obiezioni. Nel frattempo lo Stato non potrà firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo o la modifica di un accordo intergovernativo. Una volta ricevuto il parere della Commissione, lo Stato dovrà tenerlo nella massima considerazione.

Per quanto concerne gli accordi vigenti, è previsto che entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della decisione questi siano trasmessi alla Commissione europea che avrà nove mesi per condurre una valutazione *ex post* e informare gli Stati membri su eventuali perplessità circa la conformità degli stessi con le norme UE.

La proposta estende poi il campo d'applicazione della decisione vigente anche agli strumenti non vincolanti, quali ad esempio i *memoranda d'intesa*, le dichiarazioni congiunte ministeriali, i codici di condotta comune, secondo la definizione proposta. Anche per questi strumenti, ad eccezione degli accordi tra imprese, sono quindi previsti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, che dopo la loro adozione dovranno trasmetterli alla Commissione europea. Quest'ultima li sottoporrà a valutazione e se riterrà che le loro misure di attuazione siano in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza e mercato dell'energia potrà informare lo Stato interessato.

Inoltre, la proposta rafforza le norme vigenti in materia di trasparenza e riservatezza stabilendo che se lo Stato membro che assolve gli obblighi di comunicazione non specifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione, che le informazioni trasmesse sono considerate riservate, la Commissione europea provvederà a renderle accessibili a tutti gli Stati membri in formato elettronico sicuro. Nel caso ritenga che siano riservate, come già avviene in base alle norme vigenti, metterà a disposizione una sintesi, che verrà trasmessa agli altri Stati membri.

Per quanto concerne le altre disposizione vigenti, viene mantenuto l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea l'intenzione di avviare negoziati con gli Stati terzi e di tenerla informata sugli andamenti degli stessi. La Commissione continuerà, come avviene tuttora, a fornire, su richiesta, consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità con il diritto UE e potrà partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

È previsto infine che entro e non oltre il 1° gennaio 2020 la Commissione europea presenti una relazione sull'attuazione della decisione.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che domani, alle ore 14, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati, in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 10^a Senato e X Camera, si svolgerà l'audizione informale dell'amministratore delegato di ENI, dottor Claudio Descalzi, sul piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il senatore TOMASELLI (PD) sollecita la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per programmare i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone che tale riunione si svolga alle ore 16 di domani, mercoledì 6 aprile.

Conviene la Commissione

Il PRESIDENTE informa che la seduta plenaria pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15,30 di domani, mercoledì 6 aprile, è posticipata alle ore 16,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**33.0.100/1**

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.».

33.0.100/2

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

33.0.100/3

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-bis. Nei contratti di cui al comma 1 l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-ter. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-quater. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma *1-ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-quinquies. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-sexies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.».

33.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sostituire le parole «di rilevante importo» con le seguenti: «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

33.0.100/5

DI BIAGIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «reali» con la seguente: «effettivi»;

b) al comma 2 sostituire la parola «reali» con la seguente: «effettivi» e dopo le parole «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» aggiungere le seguenti: «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

33.0.100/6

PERRONE

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «l'Autorità stessa adotta» inserire le seguenti: «con il medesimo provvedimento ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali» con le seguenti: «senza interessi»;

c) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause, stabilite dall'Autorità con il medesimo provvedimento di cui al precedente periodo, riconducibili al cliente finale.»;

d) al comma 2, dopo le parole «l'Autorità definisce» inserire le seguenti: «, entro il termine di cui al comma 1,»;

e) al comma 3, dopo le parole «l'Autorità individua» inserire le seguenti: «, entro il termine di cui al comma 1,».

33.0.100/7

RUVOLO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, le parole: «di energia elettrica e gas» sono sostituite dalle seguenti: «energia elettrica, gas e servizio idrico».

33.0.100/8

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola «rateizzazione» inserire la seguente: «annuale».

33.0.100/9

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

33.0.100/10

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/11

VALDINOSI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti

nei confronti del cliente finale» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.»

33.0.100/12

PELINO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/13

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale.».

33.0.100/15

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

33.0.100/16

CASTALDI, GIROTTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio ricondu-

cibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/17

PELINO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «non».

33.0.100/18

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «non sussiste» con le seguenti: «sussiste anche».

33.0.100/19

PELINO, D'ALÌ

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole «cause» inserire la seguente: «dolose».

33.0.100/14

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

33.0.100/20

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori.».

33.0.100/21

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.».

33.0.100/22

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura.».

33.0.100/23

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data d'avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.».

33.0.100/24

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/25

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/26

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-bis».

33.0.100/27

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», al comma 3, dopo le parole: «l'accessibilità» inserire le seguenti: «ai clienti finali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

33.0.100/28

FABBRI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas ricevuti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, il pagamento delle somme pretese è sospeso fino al completamento delle verifiche della legittimità delle condotte degli operatori da parte delle autorità competenti. La sospensione dei pagamenti si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di rete e fornitore.»

33.0.100/29

PELINO, D'ALÌ

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.»

33.0.100/30

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'andamento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, online o presso determinati punti vendita.»

33.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

52.0.46 (testo 3)

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA, VALENTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)*

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili" sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

e) all'articolo 54: al comma 1, lettera *d-ter*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondo elenco gli siano presentate per un esame diretto.";

g) all'articolo 65: al comma 2, lettera a), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.

4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni.";

h) all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale";

i) all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta".

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

Plenaria**226^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi), svoltesi oggi e il 31 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dalla Camera dei deputati, la relatrice FAVERO (PD) segnala che è stato soppresso l'articolo 30, contenente disposizioni in tema di lavoro agricolo, e che tale disposizione è stata inserita nel testo del disegno di legge n. 2217, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, all'articolo 6. Dopo aver ricordato che tale articolo è stato illustrato proprio in occasione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2217 e 2119, si sofferma sulle differenze tra la precedente formulazione ora soppressa e la nuova disposizione dell'articolo 6, evidenziandone gli aspetti migliorativi.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il voto sul parere proposto, ritenendo necessaria una disamina accurata del provvedimento.

La senatrice PARENTE (*PD*) fa osservare che alcune questioni, sicuramente degne di approfondimento, potranno essere oggetto di analisi da parte della Commissione nel corso dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il presidente SACCONI dispone quindi il rinvio dell'espressione del parere alla seduta della Commissione già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) osserva preliminarmente che la proposta di direttiva modifica, con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell'organizzazione economica e del mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale, la direttiva 96/71/CE, la cui applicazione, secondo il documento sulla valutazione d'impatto, allegato alla proposta in esame, presenta alcuni aspetti problematici. Il primo riguarda la possibilità di differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, con le conseguenze di un vantaggio competitivo per le imprese operanti il distacco rispetto a quelle degli Stati membri ospitanti e di una distorsione della concorrenza. Un secondo aspetto problematico riguarda una definizione generica di «distacco» e l'assenza di un limite temporale specifico, che permette spesso un notevole vantaggio competitivo per le imprese, nei casi in cui per il periodo di distacco praticano livelli di remunerazione più bassi rispetto a quelli delle imprese locali. Un terzo aspetto concerne l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatasi nell'economia e nel mercato del lavoro contemporanei, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

Passando quindi ad illustrare la proposta di direttiva in esame, la relatrice osserva che essa inserisce nella direttiva 96/71/CE un articolo *2-bis*, che pone una disciplina specifica per il distacco di durata superiore ai 24 mesi, stabilendo che in tal caso lo Stato membro ospitante è considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori,

nel caso di sostituzione con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi. Dalla novella discende, in base al combinato disposto con il citato articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008, che, per i distacchi eccedenti i suddetti limiti di durata, trovino in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili relative al contratto di lavoro secondo la legge dello Stato membro in cui ha luogo il distacco. Viene inoltre modificato l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, sostituendo il riferimento alle tariffe minime salariali con il principio di riconoscimento della retribuzione, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale. Si prevede inoltre che, qualora le imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro abbiano l'obbligo di subappaltare solo ad imprese che garantiscano determinate condizioni di lavoro e di occupazione, lo Stato membro possa disporre che tali imprese siano soggette ai medesimi obblighi per quanto riguarda i subappalti ad imprese che si avvalgano di lavoratori distaccati. Infine, viene posto l'obbligo (e non più la semplice facoltà) per l'ordinamento degli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati da parte delle imprese di lavoro temporaneo l'applicazione del principio di tutela di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE.

La nuova direttiva dovrà essere recepita entro due anni dalla sua adozione.

La relatrice riferisce quindi che la proposta di direttiva in esame appare suscettibile di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri, come emerso già prima della presentazione della proposta, durante i lavori preparatori condotti dai servizi della Commissione. Il documento di valutazione d'impatto riferisce che, da un lato, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno dichiarato il proprio supporto per una revisione della disciplina europea sul distacco dei lavoratori che ponga il principio «parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo»; d'altro lato, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Romania hanno affermato, in una lettera congiunta, che una revisione della direttiva del 1996 sarebbe prematura e andrebbe posticipata oltre il termine di scadenza per il recepimento della direttiva di attuazione, al fine di valutarne gli effetti. Questo gruppo di Stati ha espresso la preoccupazione che il principio «parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo» possa risultare incompatibile con il mercato unico, in quanto le differenze costituiscono un elemento legittimo di vantaggio competitivo per le imprese. Conclusivamente, la relatrice ritiene importante approfondire le problematiche implicate dalla proposta attraverso audizioni dei rappresentanti delle principali associazioni dei lavoratori e datoriali, nonché delle Agenzie di somministrazione.

Il presidente SACCONI segnala l'esigenza di coniugare il tempo disponibile con l'intenso calendario dei lavori della Commissione, concen-

trando tali audizioni in un'unica seduta, con interlocutori essenziali alle finalità di approfondimento segnalate.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) reputa imprescindibile un'analisi mirata delle ragioni alla base delle divergenti posizioni espresse da alcuni gruppi di Stati membri ed emerse nel corso dei lavori preparatori della proposta di direttiva.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ritiene essenziale allargare il novero dei soggetti da convocare anche ad operatori del settore.

Conviene il presidente SACCONI, ribadendo l'importanza che la Commissione adotti, a conclusione del proprio esame, una risoluzione ben motivata ed articolata, attesa la fase nella quale l'esame stesso si inserisce e le delicate tematiche cui la proposta attiene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente SACCONI avverte che si è testé concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai provvedimenti in esame, ciclo dal quale sono emersi elementi di particolare interesse.

La relatrice PARENTE (*PD*) propone di adottare come testo base per il proseguimento dell'esame il disegno di legge n. 2232 e di fissare alle ore 10 di mercoledì 13 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria**333^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) evidenzia che le iniziative legislative in esame intendono fornire risposta alle istanze delle famiglie di persone affette da gravi forme di disabilità, che lamentano l'assenza di una cornice normativa che offra adeguate garanzie per il cosiddetto «dopo di noi». Gli obiettivi principali da perseguire, a giudizio dell'oratrice, sono l'assicurazione della continuità abitativa e la tutela della centralità del disabile, o di chi lo rappresenti, in ordine alle scelte di vita.

Esprime preoccupazione in merito ad alcune criticità che, a suo avviso, caratterizzano il testo base adottato dalla Commissione di merito e potrebbero dare adito a equivoci interpretativi ed a conseguenti difficoltà applicative.

In primo luogo, il testo non si sofferma in maniera adeguata sulle esigenze di supporto alle persone disabili nel periodo in cui esse possono ancora contare sul sostegno dei familiari (cosiddetto «durante noi»): in proposito, sarebbe opportuno rinforzare la formulazione del testo, soprattutto per ciò che attiene ai progetti individuali di vita degli interessati.

Riguardo ai livelli delle prestazioni, occorrerebbe un'attenzione specifica al tema dell'integrazione socio-sanitaria e bisognerebbe scongiurare il rischio che le risorse stanziato siano configurate, anziché come aggiuntive, come sostitutive di quelle già attualmente destinate a finalità di sostegno delle persone gravemente disabili.

È altresì necessario garantire l'assoluta centralità della persona interessata, ovvero del rappresentante, anche in ordine alla utilizzazione dei beni che formano oggetto di *trust*.

Occorre sia chiarito, al di là di ogni possibile dubbio, che il testo persegue come fine prioritario la deistituzionalizzazione delle persone disabili: per questo, è opportuno sopprimere i riferimenti all'acquisizione di immobili da parte delle regioni, che potrebbero essere oggetto di fraintendimenti ovvero di applicazioni non in linea con l'intento del legislatore.

Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse tra le varie finalità di sostegno delle persone disabili, occorrerebbe assicurare che la parte preponderante di esse sia destinata a interventi di carattere assistenziale.

In merito all'istituto del *trust*, evocato dal testo come mezzo di destinazione dei beni familiari per sopperire alle esigenze del «dopo di noi», sarebbe auspicabile rendere massimamente chiaro che il ricorso a tale strumento deve avvenire nell'esclusivo interesse del disabile e senza che possano esservi margini per condotte di carattere eventualmente opportunistico.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin, esprime apprezzamento per le finalità perseguite dai disegni di legge in esame, formulando al contempo l'auspicio che gli intendimenti del legislatore non siano frustrati da formulazioni poco chiare o da successive farraginosità burocratiche.

In riferimento all'istituto del *trust*, esprime l'avviso che le complesse problematiche tecniche ad esso sottese, sia in merito alla costituzione sia in merito alle condizioni per la fruizione delle relative esenzioni ed agevolazioni, siano estranee alle competenze della Commissione.

Quanto alla previsione di un fondo *ad hoc* per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si domanda se non sia il caso di prevedere forme di controllo stringenti in ordine al corretto utilizzo delle risorse, senza le quali le finalità istituzionali elencate dal testo rischiano di essere disattese. Al contempo, ravvisa l'opportunità di un chiarimento delle disposizioni concernenti le modalità di finanziamento del suddetto fondo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) premette che il testo base adottato dalla Commissione di merito appare, nel complesso, caratte-

rizzato da una impostazione condivisibile, ed orientato a corrispondere ad un bisogno largamente avvertito.

Ricorda che nell'ambito della legge di stabilità 2016 sono già state previste risorse per l'assistenza alle persone affette da disabilità, sull'utilizzo delle quali ritiene necessario assicurare adeguati controlli e forme di trasparenza.

Quanto all'assistenza alle persone gravemente disabili, reputa cruciale che nel testo siano inserite disposizioni realmente idonee a garantire uniforme erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, considerato che la riforma costituzionale *in itinere* non contiene innovazioni risolutive a tale proposito.

La senatrice PADUA (PD) sottolinea che i disegni di legge in esame offrono risposte da lungo tempo attese dalle famiglie delle persone gravemente disabili.

Rimarca che in materia di sostegno ai disabili è fondamentale non soltanto il «dopo» ma anche il «durante noi», così come è cruciale garantire effettiva omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, in attuazione della Costituzione repubblicana e della Carta europea dei diritti dell'uomo: in tale ottica, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 2 del testo base adottato dalla Commissione di merito.

Dopo aver ricordato che risorse in materia sono già state stanziare dalla legge di stabilità per il 2016, segnala l'importanza delle previsioni recate dagli articoli 7 e 8 del testo base, rispettivamente in tema di campagne informative e di obbligo di relazione alle Camere sull'attuazione degli interventi a favore dei disabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta antimeridiana di domani avrà luogo la conclusione dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi lo scorso 31 marzo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'Associazione italiana di epidemiologia (AIE), del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della regione Toscana, del Sindacato

nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) e dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 191

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

indi della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 aprile 2016

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

52^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (n. COM (2016) 56 definitivo);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (n. COM (2016) 57 definitivo): osservazioni non ostative con rilievo;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (n. COM (2016) 113 definitivo): osservazioni non ostative con rilievo.

Plenaria
178^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato l'ulteriore emendamento 21.0.2 sul funzionamento del Garante per la *privacy*.

Solo relativamente ad esso, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SULLE ULTERIORI AUDIZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 440*

Il PRESIDENTE comunica che occorre procedere nell'espletamento delle audizioni concordate tra i due relatori sull'Affare assegnato relativo all'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea.

In particolare, il 19 aprile alle ore 14,30 verrà audito il prof. Giorgio Sacerdoti, esperto di diritto internazionale, mentre il 26 aprile verrà sentito l'avvocato Amedeo Teti, Capo della direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero per lo sviluppo economico, il quale, in particolare, potrà fornire aggiornamenti sul negoziato in corso,

nonché sull'interessante opportunità dell'accesso per i parlamentari alla *Reading Room*, ossia la possibilità di prendere visione dei documenti negoziali, come sta avvenendo in altri Paesi dell'UE.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**Art. 21.****21.0.2**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante
per la protezione dei dati personali)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi
(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato dal Vicedirettore dell'Area Monopoli, Alessandro Aronica, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi pubblici.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Stefano VACCARI (*PD*) e Francesco MOLINARI (*MISTO*), a qui rispondono Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, e Alessandro ARONICA, *Vicedirettore dell'Area Monopoli*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Peleggi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

(Deliberazione di una proroga del termine)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera e con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Propone pertanto che il termine della predetta indagine, precedentemente fissato al 31 marzo, sia prorogato al 31 luglio 2016.

Donella MATTESINI (*PD*), chiede, se possibile, di prorogare il termine al settembre 2016.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15

marzo 2016, ha deliberato la proroga al 31 luglio ed in tal senso è stata acquisita l'intesa con i Presidenti di Camera e Senato. Precisa altresì che il termine ha ad oggetto la conclusione del ciclo di audizioni previste.

La Commissione delibera quindi la proroga del termine al 31 luglio 2016.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Genitori sottratti» e dell'Associazione «Un genitore per amico»

(Svolgimento e conclusione)

Gabriele BARTOLUCCI, *Vicepresidente dell'associazione Genitori sottratti*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine e consegna copia integrale del suo intervento.

Walter CORRENTI, *Presidente dell'associazione un genitore per amico*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Loredana LUPO (*M5S*), la senatrice Donella MATTESINI (*PD*) e Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*, a più riprese.

Gabriele BARTOLUCCI, *Vicepresidente dell'associazione Genitori sottratti*, e Walter CORRENTI, *Presidente dell'associazione un genitore per amico*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Atto n. 267

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 marzo il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un dibattito, nel quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti; questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Chiede al senatore Sollo se intenda illustrare la sua proposta, sulla quale i vice presidenti Petrenga e Sollo, impossibilitati a partecipare alla seduta, hanno espresso la loro condivisione.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, illustra la proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e della segnalazione dell'ANAC.

Si sofferma in particolare sulla seconda delle sette osservazioni in cui si articola la proposta di parere, relativa all'opportunità di sostituire al «silenzio-rigetto» rispetto alla richiesta di dati e documenti – attualmente previsto nello schema – l'obbligo per le amministrazioni di esplicitare il proprio rifiuto, fornendone una motivazione.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti ringrazia il relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, sottolineando come il dibattito attorno allo schema si stia incentrando su due profili delicati: l'istituto del silenzio-rigetto e l'apparato sanzionatorio. Segnala che il Ministro Madia ha già espresso disponibilità ad approfondire le due questioni. Dichiarò in conclusione che i suggerimenti avanzati dal relatore nella proposta di parere incontrano la volontà politica del Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti e prende atto della disponibilità del Governo. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, con l'astensione dell'on. Pratavera (*vedi allegato*).

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti, il presidente e tutti i componenti della Commissione per l'apporto dato e la condivisione espressa al suo lavoro in qualità di relatore, ben supportato dagli uffici.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia a sua volta il senatore Sollo e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (atto n. 267)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267);

rilevato che:

il comma 1 della disposizione di delega richiama i principi e criteri direttivi enucleati dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in base ai quali è stato emanato il citato decreto legislativo n. 33 del 2013, ed individua 8 ulteriori principi e criteri direttivi;

alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi introdotti dal comma 1 riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare:

– la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge n. 190/2012 (lettera *d*);

– la definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lettera *f*);

– il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di *Freedom of information act* (FOIA);

quest'ultimo punto è quello che caratterizza lo schema e che ha focalizzato l'attenzione del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e della segnalazione dell'ANAC;

due criteri contenuti nella disposizione di delega (articolo 7, comma 1, lettera *h*)) non vengono attuati dallo schema in commento: il diritto di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi e la semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white list*;

lo schema persegue in estrema sintesi i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

particolare importanza ha la nuova impostazione data al tema dell'accesso civico: in particolare, lo schema introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo capo *I-bis*, rubricato «Dati pubblici aperti», da un lato riconoscendo un diritto di accesso civico generalizzato (articolo 5, nuovo comma 2 del decreto legislativo n. 33), dall'altro ponendo talune limitazioni (nuovo articolo *5-bis*) e prevedendo una forma di silenzio-rigetto rispetto alle domande di accesso, oggetto di proposte di modifica da parte del Consiglio di Stato e dell'ANAC;

a tutela dei controinteressati è previsto un termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata da parte dell'amministrazione che riceve la richiesta per opporsi all'istanza di accesso;

dal punto di vista della Commissione, le *semplificazioni* sembrano presentare un saldo attivo rispetto ai *nuovi obblighi*. In particolare:

- si eliminano numerosi obblighi di pubblicazione;

- si introduce la «clausola di flessibilità», che consiste nella possibilità di semplificare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte: in particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, prevedere «modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali» (articolo 4);

- si elimina l'obbligo di allegare, ai regolamenti ministeriali o interministeriali ed ai provvedimenti amministrativi a carattere generale, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi e di pubblicarli sui siti istituzionali delle amministrazioni (articolo 34, abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera *g*) dello schema): si tratta di una previsione rimasta spesso disattesa, anche perché concorre con la previsione – cui sarebbe utile dare puntuale e generalizzata attuazione – dell'articolo 14, comma *5-bis*, della legge n. 246 del 2005 (introdotta dalla legge n. 180 del 2011), che attribuisce alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) il compito

di rilevare gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi, «introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese»;

sul fronte dei nuovi obblighi, si segnalano:

– la definizione di maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo strategico di ogni amministrazione, «che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali» (articolo 10);

– l'equiparazione dei dirigenti ai titolari di cariche politiche ai fini degli obblighi di pubblicazione di *curricula* e compensi (articolo 14);

– la pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle società partecipate (articolo 22) e dei provvedimenti di adozione delle varianti dei contratti pubblici (articolo 37);

– su taluni di questi aspetti sono intervenuti i pareri richiamati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

– prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendone l'efficacia di un congruo periodo;

– sostituire al «silenzio-rigetto» rispetto alla richiesta di dati e documenti un espresso rifiuto con obbligo di motivazione;

– prevedere, oltre al ricorso in via giurisdizionale, un previo appello ad altri organismi, quali ad esempio – a livello nazionale – l'ANAC o la Commissione per l'accesso e – a livello regionale e locale – i difensori civici regionali, che già esercitano lo stesso ruolo di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione con riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241 del 1990);

– definire un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta d'accesso;

– verificare se – in luogo della soppressione dell'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti – non si possa procedere ad una sua rivisitazione, visto anche, come rilevato dal Consiglio di Stato, che «non può dirsi che una siffatta tipologia di scadenario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge»;

– sopprimere i riferimenti al vigente codice degli appalti, che sta per essere integralmente sostituito da un nuovo testo, sul quale si stanno per pronunciare le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283);

– definire meglio l’ambito di applicazione dell’articolo 41, comma 1, lettera e) dello schema, chiarendo cosa si intenda per «amministrazioni di piccole dimensioni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Atto n. 284

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, illustrando la proposta di parere, ricorda che, insieme al relatore Paglia, ha inteso tenere conto dei diversi rilievi emersi nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame.

La questione più rilevante è connessa alle modifiche legislative intercorse e, in particolare, alle conseguenze della esenzione della Tasi sulla prima casa. In questo modo si possono produrre effetti iniqui, in particolare a carico dei comuni turistici o dei comuni più piccoli in cui siano presenti numerose seconde case. Il tema è fatto oggetto di una specifica condizione contenuta nella proposta di parere, in cui si prospetta di calcolare tra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compen-

sativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà comunale, che si configurano come sostituzione del gettito standard di IMU e TASI ammesse alla esenzione dal 2016.

Per il resto, la proposta di parere tiene conto di ulteriori aspetti.

Si tratta in primo luogo della scarsa trasparenza delle capacità fiscali, determinata dal computo della TARI; sul punto la questione potrebbe essere risolta con una indicazione separata dei dati relativi proprio alla TARI.

Ulteriori aspetti sono costituiti dai problemi relativi al mancato aggiornamento delle rendite catastali e dal il computo del *tax gap*. Tuttavia, anche se la percentuale di incidenza del *tax gap* è rimasta immutata, occorre considerare che si è tenuto conto non più del gettito effettivo ma di quello teorico e pertanto, nei fatti, il *tax gap* rileverà in misura crescente. In fine, il parere tiene conto della questione del metodo di calcolo della capacità fiscale residua.

Il deputato Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*), *relatore*, concorda con la relatrice Guerra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 16.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo giovedì 7 aprile 2016, alle ore 8.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284)

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa Imu/Tasi apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015);

osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini Imu, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produrrebbe un'alterazione indebita del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;

considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e ca-

capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;

considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile «presenza di seconde case»);

valutato nel complesso che, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alteri profondamente il processo perequativo;

valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni *standard*, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;

valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;

valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'Imu e della Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;

rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del *tax gap*, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

evidenziato inoltre che l'inclusione della Tari nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano calcolati fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota standard) di Imu e Tasi sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della Tari;

b) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori *standard*;

c) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 5 aprile 2016

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 189

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 5 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

La seduta inizia alle ore 11,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che i temi principali della prossima Sessione che si svolgerà a Strasburgo dal 18 al 22 aprile sono quelli dell'attualità politica internazionale. Sottolinea in particolare la questione dei rapporti tra Ucraina e Russia, per il fatto che la Delegazione della Federazione Russa non ha presentato le credenziali per essere riammessa nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, stante il perdurare delle sanzioni nei confronti dei suoi parlamentari. A questo si è aggiunta la condanna della collega parlamentare ucraina Nadia Savchenko a 22 anni di reclusione, elemento questo che non facilita la soluzione dei già difficili rapporti tra i due paesi. Ricorda poi il tema dei migranti e dei profughi, relativo in particolare all'attuazione dell'Accordo tra Unione europea e Turchia, argomento strettamente connesso con la crisi siriana. Invita i componenti della Delegazione ad intervenire in ogni sessione di lavoro ricordando, tra l'altro, l'importante rapporto di cui è titolare la collega Centemero, relativo alla rappresentanza femminile nella vita pubblica. Ricorda poi che sarà presente il Presidente dell'Austria Heinz Fischer, a cui sarà importante porre la questione della frontiera del Brennero, su cui, ricorda, c'è stata anche una recente presa di posizione del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Ricorda inoltre il rapporto sul pericolo della radicalizzazione dei bambini, su cui sarebbe opportuno svolgere interventi. Sottolinea infine l'opportunità di sollevare la questione del caso Regeni anche in seno al Consiglio d'Europa, che ha nel suo *core business* proprio la tutela dei diritti umani. Il caso Regeni peraltro non è un episodio isolato, ma ripetuto e diffuso, quindi la situazione del Paese merita un'ampia

riflessione. Sulla situazione dei diritti umani in Egitto è stato recentemente assegnato un rapporto alla collega Bergamini ed anche quella potrà essere la sede per sensibilizzare su questa delicata questione.

Ricorda inoltre la recente decisione, assunta in seno alla Commissione sociale del Consiglio d'Europa, di non procedere all'ulteriore esame della risoluzione sulla maternità surrogata. A tale riguardo, sarà tuttavia necessario continuare a seguire i lavori dell'organo, in quanto la Commissione può avere intenzione di continuare a trattare l'argomento.

Relativamente all'attività della Delegazione ricorda il recente Seminario svoltosi a Torino sull'attuazione della Carta Sociale del Consiglio d'Europa, al quale hanno preso parte i Presidenti delle Commissioni affari sociali e lavoro della Camera ed erano rappresentati circa 30 Paesi sui 47 del Consiglio d'Europa. Sono intervenuti, fra gli altri, il Presidente della Duma Russa e lo *speaker* di Malta. I lavori hanno inoltre visto la partecipazione di importanti studiosi ed esperti, come ad esempio Fitoussi e de Schutter. Ricorda inoltre che si è svolta ieri, su iniziativa della collega Santerini, Presidente dell'Alleanza del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza, un evento dedicato al NO HATE, una campagna di informazione avviata dal Consiglio d'Europa che proseguirà nelle scuole italiane per combattere i discorsi d'odio. Sarà infatti inviato in tutte le scuole un testo di approfondimento, anche se in forma ridotta rispetto al Manuale «Bookmarks» edito dal Consiglio d'Europa. Su questo tema la Presidente Boldrini ha istituito una Commissione di studio composta da parlamentari ed esperti.

Comunica che quest'anno la Delegazione ospiterà a Roma la riunione delle Commissioni giuridica e regolamento del Consiglio d'Europa, abbinando a tale riunione, come di prassi, un seminario sulla responsabilità dei parlamentari, intensa sia come responsabilità politica che giuridica.

Intende infine, così come concordato in precedenti riunioni di Delegazione, dare continuità alle iniziative relative all'attuazione della Convenzione di Istanbul. L'anno scorso era stato istituito un premio sulla migliore tesi di laurea in materia di violenza contro le donne. Quest'anno si sta pensando ad un'iniziativa con il coinvolgimento del mondo universitario anche europeo, al livello però di dottorato di ricerca.

La deputata Elena CENTEMERO (*FI*) chiede che il prossimo anno sia ospitata in Italia, possibilmente a Milano, la Commissione uguaglianza e non discriminazione del Consiglio d'Europa, di cui è Presidente.

La senatrice Laura PUPPATO (*PD*) ritiene importante che sul caso Regeni sia coinvolto anche il Consiglio d'Europa. Quanto al *NO HATE SPEECH*, sta effettivamente crescendo il linguaggio d'odio ed il *cyberbullismo* ne è una manifestazione. Ribadisce la sua contrarietà ad allargare le maglie della normativa della maternità surrogata e ringrazia la collega Cimbro per averla sostituita in Commissione sociale in occasione della votazione su questo tema. Esprime consenso al Seminario proposto dal Presidente sulla responsabilità parlamentare, osservando tuttavia che dovrebbe forse essere considerata anche la tematica del lobbismo.

La deputata Milena SANTERINI, (*DeS-CD*) sottolinea l'importanza di portare la questione del caso Regeni dinanzi al Consiglio d'Europa. Esiste infatti un effettivo disagio del nostro Paese su questa vicenda. Sulla maternità surrogata, ricorda la Conferenza stampa da lei stessa organizzata a cui hanno aderito quasi tutti i colleghi della Delegazione, volta ad evitare il proseguimento del rapporto in seno al Consiglio d'Europa. Quanto all'iniziativa svoltasi ieri sul *NO HATE SPEECH*, con la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Giannini, ricorda che sarà inviata a tutte le scuole una circolare con allegato l'estratto del manuale pubblicato dal Consiglio d'Europa e riedito dalla Camera dei deputati. Tale circolare chiede tra l'altro alle scuole di produrre materiali di approfondimento, siano essi testi, video, *app*, sui quali si potrà svolgere un successivo lavoro. Ricorda ai colleghi che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa intende aprire a tutti i parlamentari la possibilità di entrare a far parte dell'Alleanza contro l'odio ed il razzismo. Con riferimento al Seminario sulla responsabilità politica dei parlamentari, esprime consenso rilevando tuttavia che le date sono concomitanti con la riunione della Commissione uguaglianza e non discriminazione a Stoccolma.

Il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*) chiede anch'egli di porre la vicenda Regeni all'attenzione del Consiglio d'Europa. Questo assassinio pone infatti in discussione il dialogo tra la cultura europea e quella islamica. È pertanto necessario esercitare una forte pressione politica per arrivare alla soluzione del caso.

La deputata Eleonora CIMBRO (*PD*) sottolinea anch'ella l'importanza di sollevare il caso Regeni dinanzi al Consiglio d'Europa. Chiede con quali modalità il tema della maternità surrogata possa essere riaperto dinanzi al Consiglio d'Europa.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel riscontrare il consenso della Delegazione sul Seminario sulla responsabilità politica dei parlamentari, condivide l'idea di ospitare in Italia, l'anno prossimo, una riunione della Commissione uguaglianza e non discriminazione. Quanto alla maternità surrogata osserva, dal suo punto di vista, che è importante aver respinto il rapporto su questo tema, ma se davvero si vuole ottenere la messa al bando di questa pratica si dovrebbe procedere assumendo una posizione chiara, ad esempio lavorando per stipulare una Convenzione del Consiglio d'Europa, che al momento non esiste.

Ricorda infine che a partire dalla Sessione di aprile troverà applicazione la procedura di cui agli articoli 125 del Regolamento della Camera e 143 del Regolamento del Senato, che prevede l'assegnazione alle Commissioni competenti di merito delle risoluzioni approvate in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Questo creerà un importante collegamento tra l'attività svolta in tale sede e quella nel nostro Parlamento.

La seduta termina alle ore 12.

